



Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
E – mail: poliziale@comune.montediprocida.na.it
Pec: poliziale@pec.comune.montediprocida.na.it

Ord. n. 1045/P.M.

del 06.06.2023

Oggetto: Ordinanza di chiusura parziale della Via inferno (altezza dal civico 2 all'incrocio con Via Filomarino) ed istituzione di doppio senso di marcia nella Via Inferno (dal civico 2 alla Via Amedeo) e Via Amedeo nel giorno 07.06.2023

IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE

Vista la richiesta assunta per le vie brevi dall'Ufficio Tecnico Comunale, con la quale veniva comunicata la necessità di intervenire con urgenza sulle condutture del sistema idrico comunale a causa della rottura di una condotta idrica insistente sulla Via Filomarino all'altezza dell'incrocio con la Via Inferno;

Rilevato che i suddetti lavori di scavo influiranno sulla viabilità della zona;

Considerata la necessità di regolamentare traffico veicolare al fine di assicurare il corretto svolgimento dei lavori suddetti con le necessarie condizioni di sicurezza;

Visti

- gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Codice della Strada, D Lgs. N. 285 del 30 Aprile 1992, nonché il relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;
- l'art. 107 del D.l.g.s. n. 267/2000;

ORDINA

- la chiusura della Via Inferno dall'altezza del civico 2 alla Via Filomarino nel giorno 07.06.2023 dalle ore 07:00 alle ore 17:00;
- il divieto di sosta con rimozione dei veicoli sull'intero tratto della Via Amedeo e della Via Inferno nel giorno 07.06.2023 dalle ore 07:00 alle ore 17:00;
- l'istituzione del doppio senso di circolazione nel giorno 07.06.2023 nella Via Amedeo (interno tratto) e nella Via Inferno (dall'altezza del civico n. 2 fino alla Via Amedeo) dalle ore 07:00 alle ore 17:00;
- l'istituzione di un doppio senso di circolazione alternato, all'occorrenza, nel breve tratto della Via Filomarino all'incrocio con la Via Inferno il giorno 07.06.2023 dalle ore 07:00 alle ore 17:00;

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori suddetti di provvedere, secondo le necessità, alla disciplina della circolazione stradale con dei movieri o semafori mobili secondo le condizioni del traffico veicolare e le caratteristiche del cantiere stradale realizzando.

PRESCRIVE

Alla impresa esecutrice il rispetto delle seguenti condizioni:

- ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, l'esecutore dei predetti lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e

mantenerli in perfetta efficienza; modalità e mezzi da utilizzarsi per la delimitazione e la segnalazione del cantiere dovranno rispettare le norme stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, nonché quelle contenute nel Disciplinare Tecnico del D.M. 10 Luglio 2002 e ss. mm. ii.

- L'area interessata ai lavori dovrà essere regolarmente delimitata a norma del Codice della Strada, al fine di inibire il passaggio alle persone non addette ai lavori;
- Nel caso di occultamento dei cartelli stradali, questi dovranno essere rimossi e ricollocati nelle immediate vicinanze senza che gli stessi perdano di efficacia e nel rispetto di quanto prescritto dal Codice della strada. Se l'occupazione interessa marciapiedi o passaggi pedonali si dovranno indicare degli itinerari alternativi per i pedoni;
- L'occupante non dovrà creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni garantendo la pubblica incolumità;
- Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada relative alle opere, ai depositi e ai cantieri stradali normate dall'art. 21 del C.d.S.:
- Al termine dell'occupazione l'area dovrà essere lasciata sgombra da ogni tipo di materiale;
- Di attenersi scrupolosamente al contenuto del D. Lgs. 81/2008 a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

AVVERTE

- Che le violazioni da parte degli utenti della strada agli obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente atto saranno sanzionate secondo quanto stabilito dal codice della strada per le singole violazioni alle norme indicate;
- Che la polizia municipale e gli altri organi di polizia stradale individuati dall'art. 12, comma 1, del Codice della strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, e per l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni accertate;
- Che è facoltà da parte dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- Che la predetta ordinanza potrà essere revocata nel caso di inadempienza da parte della ditta esecutrice dei lavori o per motivi legati a sopravvenuti imprevisti

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.


Avverso al presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

La presente ordinanza entra in vigore il 07.06.2023

Dal Comando di P.M., li 06.06.2023

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Dott. Avv. Armida Mancino




Il Responsabile del IX Settore S.
F.F. Dott. Nislao Della Ragione

